

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3956

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LENOCI, FINOCCHIARO e ABATE

Presentata il 5 aprile 1967

Estensione ai candidati ex combattenti al concorso per direttore didattico dei benefici accordati ai candidati non combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge che si sottopone al vostro benevolo esame tende a dare ad una categoria di ex combattenti un beneficio che fu accordato ad altri insegnanti non combattenti.

Nel concorso a Direttore didattico del 23 maggio 1964, n. 380, riservato agli insegnanti incaricati alla Direzione, furono ammessi alle prove orali i candidati che avevano superato una sola prova scritta, a scelta, con votazione non inferiore ai 30 cinquantiesimi.

Invece ai candidati che parteciparono al concorso per Direttore didattico del 26 luglio 1963 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1963, n. 264), fu richiesto per l'ammissione alle prove orali il superamento di due prove scritte con votazione non inferiore ai 35 cinquantiesimi.

È evidente che i combattenti in detto concorso non ebbero alcun beneficio. Molti di questi ottennero in una sola delle due prove

scritte una votazione superiore ai 35 cinquantiesimi, alcuni ottennero i 40 cinquantiesimi ed altri 45 cinquantiesimi e 50 cinquantiesimi eppure si videro esclusi dall'ammissione alle prove orali mentre videro i colleghi incaricati essere ammessi con una votazione di soli 30 cinquantiesimi.

Con la presente legge si tende a dare ai combattenti lo stesso beneficio di cui godettero i candidati del concorso speciale.

Nessuna difficoltà è rappresentata dal fatto che il concorso del 1963 sia stato già espletato. Tale circostanza, infatti, non fu di ostacolo, quando si trattò di ritornare sui due concorsi per Direttore didattico del 27 e 28 luglio 1948.

Si ritiene legittima l'aspirazione degli insegnanti combattenti di vedere la loro posizione equiparata, in sede di concorso, a quella dei maestri incaricati i quali beneficiarono di una votazione mai richiesta prima.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I candidati ex combattenti, che nelle prove scritte del concorso a 550 posti di Direttore didattico in prova, bandito con decreto mini-

steriale del 26 luglio 1963 (*Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1963, n. 264), abbiano riportato in una sola di dette prove una votazione non inferiore ai 35 cinquantesimi, sono ammessi a sostenere le prove orali, per eliminare la disparità di trattamento usata nel concorso speciale per Direttore didattico in cui, in virtù della legge 23 maggio 1964, n. 380, furono ammessi alle prove orali i candidati che avevano superato una sola prova a scelta con votazione non inferiore ai 30 cinquantesimi.